Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 4 - 2018

Verona, 26 aprile 2018

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Diritti annuali di iscrizione, 30 aprile….....……..3
AMBIENTE - Dichiarazione PRTR 2018 (dati 2017), emissioni acqua, aria, suolo…….....……3
RIFIUTI – Regione Veneto, sospesa delibera criteri End of Waste caso per caso……...7
RIFIUTI – Produttore in caso di appalto, Sentenza Corte Cassazione, n. 223/2018……8
RIFIUTI – Registro imprese recupero semplificato, diritti annuali 30 aprile……..8
RIFIUTI – Rettifiche all'elenco dei codici CER……...9
RIFIUTI – Nuovi orientamenti classificazione rifiuti, Comunicazione CE 2018/C 124……...11

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA LAVORO – Dispositivi Protezione Individuale, elenco norme armonizzate……12
SICUREZZA LAVORO – Bando ISI 2017: inserimento online domanda……...13
SICUREZZA LAVORO – Valutazione rischio Radiazioni Ottiche Artificiali da laser……....14

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE – Interpello Ministero Lavoro, attività di vigilanza e incompatibilità con l'attività di medico competente……...15

NEWS AREA TECNICA

MANGIMI – Aggiornamento normativa comunitaria in materia di additivi.....……..16
MARCATURA CE - Apparecchi a gas, elenco norme armonizzate applicabili sino al 20.04.18…..17
PREVENZIONE INCENDI - Linee guida per l'attività di frantoio oleario…….....……..18
PREVENZIONE INCENDI - Adeguamento scuole, indicazioni programmatiche…….....……..18
SOSTANZE PERICOLOSE/AEE – Restrizione di determinate sostanze (piombo e cadmio) in determinate Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.....……19

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Guida Inail all'assicurazione, i lavori rischiosi……20

Sono inoltre disponibili sul nostro sito www.apiverona.it gli atti dei seguenti convegni:

18.04.2018 REACH GIUGNO 2018: OBBLIGHI PER CHI UTILIZZA, PRODUCE, IMPORTA SOSTANZE CHIMICHE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Diritti annuali di iscrizione, 30 aprile
http://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-diritti-annuali-di-iscrizione-30-aprile/

Si ricorda che entro il 30 aprile p.v. le aziende iscritte all'Albo Gestori devono versare il contributo annuale in base alla categoria e alla classe di appartenenza (tabella in allegato).

In base al regolamento dell'Albo ex DM n. 120/2014 le categorie sono le seguenti:

- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- categoria 2-*bis*: produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno;
- categoria 3-*bis*: distributori e trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti con determinate procedure semplificate;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- categoria 6: imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti;
- categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti, ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell'impresa ferroviaria o navale;
- categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- categoria 9: bonifica di siti;
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

I soggetti iscritti ricevono dall'Albo una comunicazione contenente termini e modalità per il pagamento telematico dei diritti annuali; il pagamento può essere effettuato con Carta di credito su circuito Visa/Mastercard oppure tramite MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (esclusi Poste Italiane o Banco Posta)

Nel sito dell'Albo www.albonazionalegestoriambientali.it, selezionando la voce "Login Imprese", nella sezione " Diritti" vengono riportati gli importi dei diritti e le modalità di pagamento.

L'omesso pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'albo, ino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento (art. 24 c.7 DM 120/2014)

AMBIENTE - Dichiarazione PRTR 2018 (dati 2017), emissioni acqua, aria, suolo
http://www.apiverona.it/ambiente-dichiarazione-prtr-2018-dati-2017-emissioni-acqua-aria-suolo/

Si ricorda che il 30 aprile p.v. i gestori delle attività indicate nell'allegato I al regolamento comunitario n. 166/2006 (come ripreso da tabella A1 DPR n. 157/2011) devono presentare ad ISPRA la dichiarazione PRTR, comunicando i dati sulle quantità di emissioni in acqua, aria e suolo relativi all'anno 2017.

Il link per le modalità di invio della dichiarazione è il seguente:
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/Aria/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2018-dati-2017

Le attività dell'allegato I suddetto sono le seguenti:

Codice E-PRTR	Descrizione attività	Soglia di capacità
1.	**Settore energetico**	
a)	Raffinerie di petrolio e di gas	*
b)	Impianti di gassificazione e liquefazione	*
c)	Centrali termiche ed altri impianti di combustione	Potenza termica di 50 MW
d)	Cokerie	*
e)	Frantoi rotatori per il carbone	Capacità di 1 t/h
f)	Impianti per la produzione di prodotti a base di carbone e di combustibili solidi non fumogeni	*
2.	**Produzione e trasformazione dei metalli**	
a)	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati)	*
b)	Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la colata continua	Capacità di 2,5 t/h
c)	Impianti per la trasformazione dei metalli ferrosi mediante:	
	i) laminazione a caldo	Capacità di 20 t/h di acciaio grezzo
	ii) forgiatura con magli	Energia di 50 kJ per maglio e potenza calorifica superiore a 20 MW
	iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso	Capacità di trattamento di 2 t/h
d)	Fonderie di metalli ferrosi	Capacità di produzione di 20 t/giorno
e)	Impianti:	
	i) per la produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, concentrati o materie prime secondarie mediante processi metallurgici, chimici o elettrolitici;	*
	ii) per la fusione, comprese le leghe, di metalli non ferrosi, inclusi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia, ecc.)	Capacita di fusione di 4 t/giorno per il piombo e il cadmio o di 20 t/giorno per tutti gli altri metalli
f)	Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici	Volume delle vasche di trattamento pari a 30 m³
3.	**Industria mineraria**	
a)	Coltivazione sotterranea e operazioni connesse	*
b)	Coltivazione a cielo aperto ed estrazione da una cava	Area effettivamente sottoposta ad operazione estrattiva pari a 25 ha
c)	**Impianti per la produzione di:**	
	(i) clinker (cemento) in forni rotativi	Capacità di produzione di 500 t/giorno
	(ii) calce viva in forni rotativi	Capacità di produzione di 50 t/giorno
	(iii) clinker (cemento) o calce viva in altri forni	Capacità di produzione di 50 t/giorno
d)	Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti a base di amianto	*

e)	Impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro	Capacità di fusione di 20 t/giorno
f)	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali	Capacità di fusione di 20 t/giorno
g)	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane	Capacità di produzione di 75 t/giorno o capacità del forno pari a 4 m³ e densità di carica per forno di 300 kg/m³
4.	**Industria chimica**	
a)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici organici di base quali:	
	i) idrocarburi semplici (lineari o ciclici, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	
	ii) idrocarburi ossigenati, quali alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine epossidiche	
	iii) idrocarburi solforati	
	iv) idrocarburi azotati, quali ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	*
	v) idrocarburi fosforosi	
	vi) idrocarburi alogenati	
	vii) composti organometallici	
	viii) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	
	ix) gomme sintetiche	
	x) coloranti e pigmenti	
	xi) tensioattivi e surfattanti	
b)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti chimici inorganici di base quali:	
	i) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti dello zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, cloruro di carbonile	
	ii) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum, acidi solforosi	*
	iii) basi, quali idrossido di ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	
	iv) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;	
	v) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio	
c)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)	*
d)	Impianti chimici per la produzione su scala industriale di prodotti fitosanitari di base e di biocidi	*
e)	Impianti che utilizzano un processo chimico o biologico per la fabbricazione su scala industriale di prodotti	*

	farmaceutici di base	
f)	Impianti per la fabbricazione su scala industriale di esplosivi e prodotti pirotecnici	*
5.	**Gestione dei rifiuti e delle acque reflue**	
a)	Impianti per il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi	Ricezione di 10 t/giorno
b)	Impianti per l'incenerimento di rifiuti non pericolosi ai sensi della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti	Capacità di 3 t/h
c)	Impianti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi	Capacità di produzione di 50 t/giorno
d)	Discariche [escluse le discariche di rifiuti inerti e le discariche definitivamente chiuse prima del 16 luglio 2001 o per le quali sia terminata la fase di gestione successiva alla chiusura ritenuta necessaria dalle autorità competenti a norma dell'art. 13 della direttiva 19991/3/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti]	Ricezione di 10 t/giorno o capacita totale di 25.000 t
e)	Impianti per lo smaltimento o il recupero di carcasse e di residui di animali	Capacità di trattamento di 10 t/giorno
f)	Impianti di trattamento delle acque reflue urbane	Capacità di 100 000 abitanti equivalenti
g)	Impianti a gestione indipendente per il trattamento delle acque reflue industriali risultanti da una o più delle attività del presente allegato	Capacità di 10 000 m^3/giorno
6.	**Produzione e lavorazione della carta e del legno**	
a)	Impianti industriali per la fabbricazione di pasta per carta a partire da legno o altre materie fibrose	*
b)	impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone e altri prodotti primari del legno (come truciolati, pannelli di fibre e compensati)	Capacità di produzione di 20 t/giorno
c)	Impianti industriali per la conservazione del legno e dei prodotti del legno mediante sostanze chimiche	Capacità di produzione di 50 m^3/giorno
7.	**Allevamento intensivo e acquacoltura**	
a)	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o suini	i) 40 000 posti per il pollame ii) 2 000 posti per i suini da produzione (di oltre 30 kg) iii) 750 posti per le scrofe
b)	Acquacoltura intensiva	Capacità di produzione di 1.000 t/anno di pesci o molluschi
8.	**Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande**	
a)	Macelli	Capacità di produzione di carcasse di 50 t/giorno
b)	Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e bevande a partire da:	
	i) materie prime animali (diverse dal latte)	Capacità di produzione di prodotti finiti di 75 t/giorno

	ii) materie prime vegetali	Capacità di produzione di prodotti finiti di 300 t/giorno (valore medio su base trimestrale)
c)	Trattamento e trasformazione del latte	Capacità di ricezione di 200 t/giorno di latte (valore medio su base annuale)
9.	**Altre attività**	
a)	Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o	Capacita di trattamento di 10 t/giorno
b)	Impianti per la concia delle pelli	Capacità di trattamento di 12 t/giorno di prodotti finiti
c)	Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare,	Capacità di consumo di solvente di 150 kg/h o 200 t/anno
d)	Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione	*
e)	Impianti per la costruzione e la verniciatura o la sverniciatura delle navi	Capacità di lavorare su navi di 100 m di lunghezza

1) L'asterisco indica che non esiste una soglia di capacità (tutti i complessi industriali sono soggetti agli obblighi di comunicazione)

RIFIUTI/END OF WASTE – Regione Veneto, sospesa delibera su criteri End of Waste caso per caso
http://www.apiverona.it/rifiutiend-of-waste-regioneveneto-sospesa-delibera-su-criteri-end-of-waste-caso-per-caso/

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 17.04.2018 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 379 del 26 marzo 2018 contenente la "Sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta regionale n. 120 del 7 febbraio 2018. Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i."

La Regione con tale provvedimento, stante l'indubbia delicatezza della questione, ha ritenuto opportuno, in attesa di un intervento dello Stato volto a chiarire in maniera inequivocabile la disciplina di settore, sospendere in via del tutto cautelativa l'efficacia della deliberazione di Giunta regionale n. 120 del 7 febbraio 2018 recante i primi indirizzi operativi per la cessazione di qualifica di rifiuto (End of Waste) "caso per caso".

Si ricorda che il Consiglio di Stato con la sentenza 28 febbraio 2018, n. 1229 ha stabilito che spetta allo Stato e non alle Regioni individuare i casi e le condizioni in cui un rifiuto può essere considerato "end of waste" e quindi non più un rifiuto.
In particolare, i giudici hanno richiamato l'art. 6 della Direttiva europea 2008/98/CE (Direttiva rifiuti) in materia di end of waste in base al quale gli Stati membri, in mancanza di criteri comunitari, possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale.

Tale previsione – sottolineano i giudici – ha trovato recepimento in Italia con l'art. 184 ter del D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) che demanda a decreti del ministero dell'Ambiente l'individuazione delle condizioni necessarie affinché un rifiuto possa cessare di essere tale.

Dall'analisi delle norme sopra richiamate, secondo i giudici, emerge che spetta esclusivamente allo Stato legiferare in materia di end of waste e non anche alle sue diramazioni quali Regioni o altri enti a ciò delegati, in quanto "la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all'intero territorio di uno Stato membro".
D'altra parte – sottolineano i giudici – la previsione della competenza statale su questa materia appare del tutto coerente anche con l'art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva statale, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

RIFIUTI – Produttore in caso di appalto, Sentenza Corte Cassazione, 9 gennaio 2018 n. 223

http://www.apiverona.it/rifiuti-produttore-in-caso-di-appalto-sentenza-corte-cassazione-9-gennaio-2018-n-223/

Si segnala la Sentenza della Corte di Cassazione, sezione terza penale, del 9 gennaio 2018 n. 223 in merito alla qualifica di produttore in caso di appalto, con la quale si ribadisce che l'appaltante non può essere ritenuto automaticamente responsabile per l'assenza di autorizzazione a smaltire i rifiuti da parte dell'appaltatore a meno che non sia provata una ingerenza diretta del committente.

Nello specifico, la Corte afferma e ribadisce che "in ipotesi di esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l'appaltatore che – per la natura del rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività – riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione contrattuale, salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto"

RIFIUTI – Registro imprese recupero semplificato, diritti annuali 30 aprile

http://www.apiverona.it/rifiuti-registro-imprese-recupero-semplificato-diritti-annuali-30-aprile/

Scade il 30 aprile p.v. il termine annuale per il versamento, da parte delle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti in regime semplificato, alla Provincia territorialmente competente dei diritti annuali per l'iscrizione nell'apposito registro.

L'importo è determinato in relazione alla quantità annua di rifiuti recuperati:

Classe attività	Quantità annua di rifiuti recuperati	Importi
classe 1	>200.000 tonn.	€ 774,69
classe 2	>60.000 tonn. e <200.000 tonn	€ 490,63
classe 3	>15.000 tonn. e <60.000 tonn.	€ 387,34
classe 4	>6.000 tonn. e <15.000 tonn.	€ 258,23
classe 5	>3.000 tonn. e <6.000 tonn.	€ 103,29
classe 6	< 3.000 tonnellate	€ 51,65

L'omesso versamento comporta la sospensione dell'iscrizione al registro.

RIFIUTI – Rettifiche all'elenco dei codici CER
http://www.apiverona.it/rifiuti-rettifiche-allelenco-dei-codici-cer/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 6.4.2018 serie L n. 90 la "Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio".

Con tale rettifica viene modificato l'elenco dei codici rifiuti CER attualmente applicato e contenuto nella decisione 2014/955/UE su richiamata, già modificata in precedenza con una rettifica del 15.07.2015.

Si riepilogano di seguito le modifiche introdotte e che dovranno essere utilizzate nella documentazione amministrativa di gestione dei rifiuti (registri di carico e scarico, formulari di trasporto).

RETTIFICA DELLA DECISIONE 2014/955/UE – GUCE 06.04.2018 L 90

CODICE CER	ANZICHE' (testo precedente)	LEGGASI (nuova descrizione)
01 05 05*	Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio	Fanghi e rifiuti di **perforazione contenenti oli**
02 02	Rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	Rifiuti della preparazione e della **lavorazione** di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 06 05	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	Fanghi da trattamento **in loco** degli effluenti
05 01 04*	Fanghi di alchili acidi	Fanghi acidi prodotti d**a processi di alchilazione**
06 09 02	Scorie contenenti fosforo	Scorie **fosforose**
07 02 17	Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16	Rifiuti contenenti **siliconi,** diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
07 07 07*	Residui di distillazione e residui di reazione, alogenati	**Fondi** e residui di reazione, alogenati
07 07 08*	Altri residui di distillazione e residui di reazione	Altri **fondi** e residui di reazione
08 03 19*	Oli disperdenti	Oli **dispersi**
09 01 05*	Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di **arresto – fissaggio**
10 01 01	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	Ceneri pesanti, **scorie** e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 15	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	Ceneri pesanti, **scorie** e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
10 03 16	Scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15	**Schiumature** diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
11 01 11*	Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose	Soluzioni acquose di **lavaggio,** contenenti sostanze pericolose
11 01 12	Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	Soluzioni acquose di **lavaggio,** diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11
11 02 02*	Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)	Fanghi della **lavorazione idrometallurgica** dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 05*	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose	Rifiuti della **lavorazione idrometallurgica** del rame, contenenti sostanze pericolose
11 02 06	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	Rifiuti della **lavorazione idrometallurgica** del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
13 03	Oli isolanti e oli termovettori di scarto	Oli isolanti o oli **termoconduttori** usati
13 03 01*	Oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB	Oli isolanti o oli **termoconduttori,** contenenti PCB
13 03 06*	Oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	Oli minerali isolanti e **termoconduttori** clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
13 03 07*	Oli isolanti e termovettori minerali non clorurati	Oli minerali isolanti e **termoconduttori** non clorurati
13 03 08*	Oli sintetici isolanti e oli termovettori	Oli sintetici isolanti e oli **termoconduttori**
13 03 09*	Oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili	Oli isolanti e oli **termoconduttori,** facilmente biodegradabili
13 03 10*	Altri oli isolanti e oli termovettori	Altri oli isolanti e oli **termoconduttori**
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	Rivestimenti e materiali refrattari a base di **carbone** provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

17	Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)	Rifiuti delle **operazioni** di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)
17 05	Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio	Terra (compresa quella **escavata** proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost	Parte di rifiuti urbani e simili **non compostata**
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost	Parte di rifiuti animali e vegetali **non compostata**
19 10 03*	Frazioni leggere di frammentazione (*fluff-light)* e polveri, contenenti sostanze pericolose	**Fluff –** frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04	Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03	Fluff – frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
20 03 06	Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico	Rifiuti della pulizia delle **fognature**

RETTIFICA DELLA DECISIONE 2014/955/UE – GUCE 15.07.2015 L187

CODICE CER	ANZICHE' (testo precedente)	LEGGASI (nuova descrizione)
16 08 04	Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	**Catalizzatori esauriti** da cracking catalitico a letto fluido (tranne 16 08 07)

RIFIUTI – Nuovi orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, Comunicazione CE 2018/C 124/01

http://www.apiverona.it/rifiuti-nuovi-orientamenti-tecnici-sulla-classificazione-dei-rifiuti-comunicazione-ce-2018c-12401/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 214/18 del 9 aprile 2018 la Comunicazione CE 2018/C 124/01 titolata “Comunicazione della Commissione – Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti”.

La classificazione dei rifiuti come pericolosi o non pericolosi e, in particolare, la comprensione del momento e delle circostanze in cui i rifiuti siano da considerarsi pericolosi è una decisione cruciale per l'intera catena di gestione dei rifiuti, dalla loro generazione fino al trattamento finale. Quando un rifiuto viene classificato correttamente come pericoloso scattano diversi obblighi importanti, ad esempio quelli in materia di etichettatura e imballaggio ma anche rispetto al trattamento conforme disponibile. L'obiettivo della presente comunicazione è quello di fornire orientamenti tecnici su alcuni aspetti della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti («direttiva quadro sui rifiuti») e della decisione 2000/532/CE della Commissione relativa all'elenco dei rifiuti («elenco dei rifiuti»), come modificate nel 2014 e nel 2017.

In particolare, essa fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio per le autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti presentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come pericolosi o non pericolosi.

La comunicazione è strutturata in tre capitoli e quattro allegati:

- il capitolo 1 fornisce un contesto generale per la classificazione dei rifiuti, nonché istruzioni su come leggere gli orientamenti;
- il capitolo 2 presenta brevemente le parti pertinenti della normativa UE in materia di rifiuti, sottolineandone la rilevanza per la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi);
- il capitolo 3 presenta le fasi generali della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fondamentali, ma senza entrare troppo nel dettaglio.

Per informazioni dettagliate si rimanda ai rispettivi allegati, nell'ambito dei quali gli aspetti specifici sono descritti in maniera esauriente:

- l'allegato 1 fornisce informazioni sull'elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate dell'elenco dei rifiuti;
- l'allegato 2 presenta le diverse fonti di informazione sulle sostanze pericolose e la loro classificazione;
- l'allegato 3 descrive i principi per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15;
- l'allegato 4 riprende i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili per quanto concerne il campionamento dei rifiuti e le analisi chimiche dei rifiuti

Il presente documento fornisce chiarimenti in conformità alla normativa UE esistente e tenendo conto degli orientamenti sulla classificazione dei rifiuti messi a disposizione dai vari Stati membri dell'UE. I presenti orientamenti tecnici possono essere aggiornati, se necessario, alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della normativa UE pertinente.

Gli orientamenti forniti nella presente comunicazione non pregiudicano l'interpretazione che può essere data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Le opinioni espresse nei presenti orientamenti tecnici non possono pregiudicare la posizione che la Commissione potrebbe adottare dinanzi alla Corte di giustizia.

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA LAVORO – Dispositivi Protezione Individuale, elenco norme armonizzate Reg. UE 2016/425
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-dispositivi-di-protezione-individuale-elenco-norme-armonizzate-reg-ue-2016425/

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 27.3.2018 serie C la Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Il provvedimento contiene il primo elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si ricorda che il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale contiene la disciplina aggiornata per la progettazione e la fabbricazione dei DPI; questo provvedimento, in vigore dal 20 aprile 2016, abroga e sostituisce la precedente Direttiva 89/686/CEE del 21.12.89 a partire dal 21 aprile p.v.

Il Regolamento in questione divide i DPI per categorie di rischio crescenti (Allegato I), in relazione all'entità del rischio; la categoria di rischio è importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI, come ricordato nel Capo IV (Valutazione della conformità).

Le categorie sono le seguenti:
Categoria I
DPI che proteggono da rischi minimi:
- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
- contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
- lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
- condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II
Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III.
Categoria III
Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di –50 °C o inferiore;
- cadute dall'alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumore nocivo.

SICUREZZA LAVORO - Bando ISI 2017: inserimento online della domanda
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-bando-isi-2017-inserimento-online-della-domanda/

Fonte www.inail.it

Dal 19 aprile 2018, fino alle ore 18.00 del 31 maggio 2018, è disponibile nella sezione “accedi ai servizi online” l'applicazione informatica per la compilazione della domanda. L’applicazione consente di:
- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità
- salvare la domanda inserita
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”.

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l'impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online. Per ottenerle è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail almeno 2 giorni lavorativi prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

Si ricorda che a partire dal 7 giugno sarà possibile il download del codice identificativo e saranno comunicate le date per la seconda fase, l'invio definitivo; la terza fase sarà la conferma della domanda accettata e l'inoltro della documentazione richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ufficiale ricevuta dall'Inail.

Il bando prevede i seguenti assi di finanziamento:

1. Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1).
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1).
3. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse di finanziamento 2).
4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3).
5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4).
6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (Asse di finanziamento 5- sub Assi 5.1 e 5.2)".

I finanziamenti sono in conto capitale sulle spese ammissibili con queste coperture: fino al 65% per gli Assi 1,2,3,4 con limiti di 130.000 e 50.000 euro per 1 2 3, 50.000 – 2.000 Asse 4, limite non previsto per modelli organizzativi fino a 50 dipendenti; 40% per Asse 5.1; 50% Asse 5.2; per tutti limite da 60.000 a 1.000.

SICUREZZA LAVORO – Valutazione rischio ROA (Radiazione Ottica Artificiale) emessa dal laser, indicazioni
http://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-valutazione-rischio-roa-radiazione-ottica-artificiale-emessa-dal-laser-indicazioni/

Fonte www.portaleagentifisici.it

Resa disponibile sul portale PAF una nuova procedura per la valutazione della sicurezza relativa al rischio laser.

L'obiettivo principale della presente procedura è guidare al corretto impiego e alla corretta gestione ai fini della sicurezza delle apparecchiature laser appartenenti alle differenti classi, nei diversi ambiti di utilizzo, al fine di prevenire il rischio derivante dall'esposizione alla radiazione emessa dall'apparato laser (Radiazione Ottica Artificiale ROA) sia per gli operatori che per tutte le categorie di persone potenzialmente esposte.

L'Art. 216 del D.lgvo 81/08 prescrive che per quanto riguarda le radiazioni laser la metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale IEC, recepite in Italia dalle norme CEI. Il riferimento normativo principale sui laser è la norma tecnica quadro CEI EN 60825-1, norma che il costruttore è tenuto a rispettare ai fini della marcatura CE.

La presente procedura si basa su tale norma e consente l'individuazione da parte dell'esercente o di un operatore privo di conoscenze specifiche in materia Laser, delle corrette condizioni di impiego ed installazione dell'apparato laser; essa consente nel contempo l'individuazione di situazioni di utilizzo non conformi o inappropriate in piena autonomia, senza l'ausilio di personale tecnico specializzato.

Tale procedura facilita anche l'acquisto e la scelta di nuovi macchinari, prendendo in considerazione anche i requisiti per i locali d'installazione, in relazione alla tipologia di laser che verrà installato. La procedura è mirata soprattutto ai laser di classe 3b e 4, in considerazione della maggiore pericolosità e complessità di gestione del rischio associato a tali apparati.

Per quanto riguarda le informazioni essenziali per una corretta valutazione del rischio laser ed i requisiti dell'ambiente di utilizzo si può fare riferimento alla IEC-TR 60825-14 "A User Guide". I requisiti delle barriere da utilizzare per compartimentare una sorgente LASER sono specificati nella norma CEI-EN 60825-4 . I requisiti dei DPI oculari sono contenuti nelle norme UNI EN 207 e UNI EN 208.

Per l'utilizzo dei laser in classe 3B e 4 è richiesta la nomina di un Tecnico della Sicurezza laser (o un Addetto alla Sicurezza laser in ambito ospedaliero). Questa figura deve avere le competenze per gestire tutti gli aspetti della sicurezza per il sistema laser utilizzato in azienda: mettere in atto le indicazioni fornite dal produttore dell'apparecchio, individuare i requisiti della ZLC (se richiesta) e le modalità di accesso alla stessa, verificare la rispondenza dei DPI oculari con quanto richiesto nel manuale d'uso e manutenzione dell'apparecchio, redigere il regolamento di sicurezza, verificare il permanere dei requisiti di sicurezza e sorvegliare sul corretto impiego dell'apparato da parte del personale.

Si ricorda che il **Portale Agenti Fisici PAF** è realizzato dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria USL Toscana Sud Est (ex Azienda USL 7 Siena) con la collaborazione dell'INAIL e dell'Azienda USL di Modena, al fine di mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da AGENTI FISICI.

Le Banche Dati "Vibrazioni Mano Braccio" e "Vibrazioni Corpo Intero" sono valevoli ai fini della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 (art. 202, comma 2; Allegato XXXV).

Le banche dati su Campi Elettromagnetici sono valevoli ai fini della valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 28, 181 e 209 del Dlgs.81/2008.

Le sessioni su Radiazioni ottiche naturali ed artificiali sono utilizzabili per la Valutazione dei rischi ai sensi del Dlgs.81/2008.

Le Banche Dati ospitate nella sessione rumore sono valevoli ai fini della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 (art. 190, comma 5bis; art. 192, art. 193).

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE – Interpello Ministero Lavoro, attività di vigilanza e incompatibilità con l'attività di medico competente
http://www.apiverona.it/medico-competente-interpello-ministero-lavoro-attivita-di-vigilanza-e-incompatibilita-con-lattivita-di-medico-competente/

Il Ministero del Lavoro - Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza ha reso disponibile con interpello n. 2 del 5 aprile 2018, un parere alla Regione Lazio in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: "*Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente*".

In particolare l'Ente chiede di conoscere "*se tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all'azienda sanitaria*".

La risposta del Ministero del Lavoro:
Al riguardo occorre premettere che il citato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 si pone in continuità rispetto all'abrogato articolo 17, comma 7, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 secondo cui: "*Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza*". Inoltre, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 – che ha introdotto l'articolo 7-bis nel decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 – ha definito il Dipartimento di prevenzione come "*una struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità e il miglioramento della qualità della vita*".

A tal fine "*il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di diverse discipline*".Nell'intento del legislatore, dunque, il Dipartimento di prevenzione rappresenta un'unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionali, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita.

In tale contesto il Dipartimento non esercita solo un'attività di vigilanza, intesa come "mero controllo" di tipo repressivo e sanzionatorio, ma anche funzioni di tipo preventivo e autorizzativo. L'attività del Dipartimento si concretizza, altresì, nella ricerca attiva di soluzioni condivise con tutti gli attori che sono chiamati a concorrere alla prevenzione e gestione dei rischi. Emerge dunque una pluralità di funzioni attribuite al Dipartimento, che oltre alla funzione di vigilanza e controllo, è chiamato a garantire l'attuazione di interventi complessi nell'ambito dell'assistenza collettiva, quali la sorveglianza epidemiologica, l'informazione all'utenza, l'assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l'educazione sanitaria della popolazione, l'informazione e la comunicazione del rischio per la salute.

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, in considerazione della natura polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, **il disposto dall'art. 39, c. 3, del D.Lgs n. 81/2008 - "*Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente*" - debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.**

NEWS AREA TECNICA

MANGIMI – Aggiornamento normativa comunitaria in materia di additivi
http://www.apiverona.it/mangimi-aggiornamento-normativa-comunitaria-in-materia-di-additivi/

Si segnalano i seguenti provvedimenti in materia di additivi:

Regolamento UE del 5 marzo 2018 n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 6 marzo 2018 n. 63. Viene autorizzato l'uso del preparato 6 endo-1,4-beta-xilanasi anche nei mangimi destinati alle carpe.

Regolamento UE del 5 marzo 2018 n. 328, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 6 marzo 2018 n. 63. Viene a autorizzato l'impiego del bacillus subtilis nei mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova.

Regolamento UE del 7 marzo 2018 n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L dell'8 marzo 2018 n. 65. Viene autorizzato l'impiego del preparato 6-fitasi nei mangimi destinati ai polli da ingrasso, alle pollastre allevate per la produzione di uova, ai suini da ingrasso, alle scrofe, alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, ai tacchini da ingrasso, ai tacchini allevati per la riproduzione, a tutte le altre specie avicole (escluse le specie ovaiole) e ai suinetti svezzati.

Regolamento UE del 5 marzo 2018 n. 346, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 9 marzo 2018 n. 67. Viene autorizzato l'impiego del preparato lactobacillus buchneri nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 5 marzo 2018 n. 347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 9 marzo 2018 n. 67.. Viene confermato l'impiego del preparato di saccharomyces cerevisiae nei mangimi destinati ai suinetti e alle scrofe.

Regolamento UE del 9 marzo 2018 n. 353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 12 marzo 2018 n. 68. Viene modificata la normativa comunitaria che ha disposto il ritiro dal mercato di 178 additivi per mangimi autorizzati in precedenza, a fronte della mancata presentazione della domanda di rivalutazione secondo le nuove disposizioni di cui al Regolamento UE n. 1831/2003, per le parti relative ad errori formali riportati nel testo. La Commissione europea ha corretto gli errori presenti nel testo della citata normativa che hanno creato confusione nei confronti degli operatori del settore dei mangimi.

MARCATURA CE - Apparecchi a gas, elenco delle norme armonizzate applicabili sino al 20 aprile 2018
http://www.apiverona.it/marcatura-ce-apparecchi-a-gas-elenco-delle-norme-armonizzate-applicabili-sino-al-20-aprile-2018/

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C del 4 aprile 2018 n. 118 la Comunicazione della Commissione 2018/C 118/05 nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas.

Il provvedimento contiene l'elenco dei riferimenti delle norme armonizzate CEN applicabili agli apparecchi a gas sino al 20 aprile 2018 e il cui rispetto fa corrisponde la conformità ai requisisti essenziali di sicurezza previsti per la marcatura CE, ai sensi della Direttiva CE n. 2009/142.

Infatti, conformemente alla disposizione transitoria di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio degli apparecchi disciplinati dalla direttiva 2009/142CE del Parlamento europeo e del Consiglio conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2018. Di conseguenza, le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della direttiva 2009/142/CE, come indicato nella colonna 2 della presente comunicazione della Commissione, continuano a conferire una presunzione di conformità solo a tale direttiva e solo fino al 20 aprile 2018.

Tale presunzione di conformità ai sensi della direttiva 2009/142/CE cesserà il 21 aprile 2018; la Direttiva in questione, dal 21 aprile 2018 è stata abrogata e sostituita dal Regolamento UE del 9 marzo 2016 n. 426. Si ricorda che detto regolamento si applica ad apparecchi e accessori; un apparecchio si considera usato normalmente quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante; è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1; è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.

Non si applica ad apparecchi destinati specificamente all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali; all'uso su aerei e ferrovie; a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori. Il regolamento contiene nell'allegato I i requisiti essenziali; nell'allegato II il contenuto delle comunicazioni degli stati membri sulle condizioni di fornitura del gas; nell'allegato III la procedura di valutazione della conformità per apparecchi e accessori; nell'allegato V la dichiarazione UE di conformità. In particolare nell'allegato IV con riferimento alle iscrizioni viene precisato che:
1. Oltre al marchio CE di cui all'articolo 16, l'apparecchio o la targhetta dei dati devono recare le informazioni seguenti:
a) nome del fabbricante, denominazione commerciale o marchio registrato;
b) tipo, lotto o numero di serie dell'apparecchio o un altro elemento che ne consenta l'identificazione;
c) eventuale tipo di alimentazione elettrica;
d) marchio caratteristico della categoria dell'apparecchio;
e) pressione nominale di alimentazione per quanto concerne l'apparecchio;
f) informazioni necessarie a garantire un'installazione corretta e sicura, conforme alle caratteristiche particolari dell'apparecchio.
2. L'accessorio o la sua targhetta dei dati deve riportare, se pertinenti, le informazioni di cui al punto 1.

PREVENZIONE INCENDI - Linee guida per l'attività di frantoio oleario
http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-linee-guida-per-lattivita-di-frantoio-oleario/

Resa disponibile dal Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco la nota prot. n. 12622 del 26.09.2017 contenente le "*Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario-oleificio*". I depositi di olio di oliva vergine costituiscono un'attività soggetta al controllo dei vigili del fuoco in quanto, per quantitativi di olio maggiori di 1 m3, sono ascrivibili al punto 12 dell'Allegato I del DPR 151/11.

Le suddette linee guida sono state predisposte con l'obiettivo di fornire un supporto concreto alle imprese del settore, indicando gli elementi indispensabili per assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di prevenzione degli incendi.

Si ritiene altresì necessario evidenziare che:

- le Linee guida non rappresentano una regola tecnica di prevenzione incendi: pertanto non hanno carattere di "cogenza", ma costituiscono un utile indirizzo per i titolari delle attività e per i progettisti che potranno fare riferimento ai contenuti delle stesse per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendi;
- nulla è mutato in relazione alla classificazione (prevista dall'Allegato I del DPR 151/2011) e all'istruttoria di prevenzione incendi per le attività in questione, che dovrà comunque segue le procedure previste dal DM 07.08.2012 e dal relativo Allegato I (Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio).

PREVENZIONE INCENDI - Adeguamento scuole, indicazioni programmatiche
http://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-adeguamento-scuole-indicazioni-programmatiche/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2018 il Decreto Ministero dell'interno 21 marzo 2018 recante "Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido".

Considerato che il del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, il provvedimento fornisce le indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e per i locali adibiti ad asili nido, definendo i livelli di priorità indicati con le lettere A/B/C in relazione ai punti delle rispettive regole tecniche.

Le scuole e gli asili sono compresi nell'attività 67 del DPR 151/2011 come “Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;Asili nido con oltre 30 persone presenti” con le categorie A/B/C.

SOSTANZE PERICOLOSE/AEE – Restrizione di determinate sostanze (piombo e cadmio) in determinate Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
http://www.apiverona.it/sostanze-pericoloseaee-restrizione-di-determinate-sostanze-piombo-e-cadmio-in-determinate-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale .84 dell' 11.04.2018 il DM del Ministero Ambiente 15 febbraio 2018 recante “*Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.”*

Si tratta delle sostanze piombo, cadmio e seleniuro di cadmio nelle lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione; nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche; nei cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti; nei diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione.

In particolare, viene modificato l’allegato III del D.Lgs. 27/2014 come segue:

a) il punto 9, lettera b) , è sostituito dal seguente:

9 b)	Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)	Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il: *a)*21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; *b)*21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; *c)*21 luglio 2021 per altre sottocategorie delle categorie 8 e 9.
9 b)-I	Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)	Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019.

b) il punto 13, lettera a) , è sostituito dal seguente:

13 a)	Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche	Applicabile a tutte le categorie, scadenza il: *a)* 21.07.2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; *b)* 21.07.2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; *c)* 21.07.2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie

c) il punto 13, lettera b) , è sostituito dal seguente:

13 b)	Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione	Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il: *a)* 21.07.2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8; *b)* 21.07.2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; *c)* 21.07.2021 per altre sottocategorie delle categorie 8 e 9
13 b)-I	Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate	Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; scadenza il 21.07.2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;
13 b)-II	Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato	

13 b)-III	Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione	

d) il punto 39, è sostituito dal seguente:

39 a)	Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all'utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 µg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione)	Scade per tutte le categorie il 31.10.2019

Le suddette modifiche all'Allegato III del DM 27/2014 si applicano con decorrenze diverse:
dal 6 luglio 2018 quelle relative a piombo e cadmio dal 6 luglio 2018;
dal 21 novembre 2018 quelle che interessano il seleniuro di cadmio .

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Guida Inail all'assicurazione, i lavori rischiosi
http://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-guida-inail-allassicurazione-i-lavori-rischiosi/

Fonte www.inail.it

L'Inail *(Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)* ha reso disponibile una guida all'assicurazione relativamente ai lavori rischiosi.

In particolare la guida analizza le attività lavorative che la legge definisce rischiose, la figura del datore di lavoro, sia pubblico che privato, tenuto a stipulare l'assicurazione e a versare i relativi premi, ed elenca i lavoratori tutelati. La pubblicazione si divide in cinque parti:

1) **le informazioni generali,** per poter comprendere il fondamento giuridico e normativo dell'obbligatorietà dell'assicurazione Inail

2) **le attività lavorative rischiose,** per poter individuare se l'attività esercitata è da assicurare

3) **i lavoratori assicurati,** per identificare i requisiti che danno diritto all'assicurazione; in questa parte viene trattata anche l'assicurazione e il contributo in agricoltura, l'assicurazione dei lavoratori marittimi, le tipologie di lavoratori tutelati

4) **la figura del datore di lavoro,** per individuare i soggetti che devono stipulare l'assicurazione e sostenerne l'onere economico; vengono analizzate anche le figure di datore di lavoro particolari

5) **gli obblighi del datore di lavoro,** per precisare gli obblighi, previsti dalla Legge, a cui si deve attenere il datore di lavoro sia nei confronti dell'Ente assicuratore che del lavoratore assicurato; viene illustrato anche il premio assicurativo.

link alla guida